

GIUSEPPE SCIACCA, *Nodi di una giustizia. Problemi aperti del diritto canonico*, Prefazione, del cardinale WALTER KASPER, Postfazione, di ALESSANDRO PAJNO, Il Mulino, Bologna 2022, 304 pp.

I saggi di Mons. Sciacca, raccolti ora in volume, sono accomunati da una chiave ermeneutica generale, che raccoglie in sé alcuni punti fermi. Anzitutto il dispiegarsi della conoscenza e del metodo storico, che scandagliano alcuni momenti salienti sia dell'esperienza giuridica che dell'assetto istituzionale del diritto canonico. Questa prospettiva generale, non solo ci restituisce lo spessore scientifico dell'attività speculativa dell'Autore, ma consente di guardare al di là dell'apparato funzionale della amministrazione della giustizia nella Chiesa, e di apprezzare la componente attiva e propulsiva del diritto canonico che nel panorama della civiltà giuridica occidentale «non esercita il suo ufficio soltanto all'interno della Chiesa, ma nel mondo»¹. Parimenti, un ulteriore referente che permette di apprezzare il percorso scientifico e ricostruttivo di Mons. Sciacca, risiede nell'assunto, secondo il quale il diritto canonico si palesa non solo come un insieme di regole e di canoni (norme), ma è contrassegnato da una mentalità giuridica. Quest'ultima infatti è l'impalcatura, attraverso la quale, la Chiesa, nel corso dei secoli, ha costruito e costruisce un diritto per la comunità dei fedeli, che è strumentale alla suprema salvezza, fine pastorale dell'intero sistema.

La trascendenza e la strumentalità costituiscono ulteriori referenti che sono stati utilizzati metodologicamente nell'analisi giuridica dell'A., non per ridurre ad una generica unità ma per conoscere le dinamiche evolutive che interessano il sistema nelle sue articolate differenziazioni. In tal senso possiamo accennare ad una ulteriore elemento che scandisce e delinea i saggi contenuti nel volume, vale a dire la dialettica che, in prospettiva salvifico-pastorale, si instaura tra la dimensione particolare e quella universale, rappresentando una delle cifre ermeneutiche fondamentali del diritto canonico.

Accanto a questi punti fermi, il percorso dell'A. è contrassegnato anche dalla consapevolezza che l'organizzazione della Chiesa è funzionale al criterio di *unitas disciplinae*, da cui emerge la duplice consistenza dell'ordinamento ecclesiale, corpo mistico e apparato istituzionale che vede nel diritto un fattore ordinante. Infatti, sotto questo ultimo punto di vista, l'ordinamento canonico è contrassegna-

¹ G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto*, Il Mulino, Bologna 1976, 20.

to da quella ‘non debole analogia’ (LG, 8) che sussiste nella complessità dell’essenza della Chiesa, colta nella compresenza del momento trascendente e di quello concreto dell’esperienza giuridica. All’interno della serie di contributi raccolti in volume, due sembrano i momenti salienti, punti nodali. Il primo è quello che si dipana intorno al rapporto tra *aequitas* e principio di legalità nell’ordinamento. Il discorso su tali elementi formanti del sistema giuridico della Chiesa, conduce a riflettere sull’equità in quanto principio che caratterizza la specificità dell’ordinamento ecclesiale, quasi un sigillo giuridico. In effetti, l’equità, a cui si richiama l’Autore, è principio stabile, che rappresenta la base sostenibile dell’assetto giuridico e si apprezza anche come valvola di sicurezza per l’ordinamento, che permette la realizzazione del collegamento tra le regole del Codice e il diritto divino. Il diritto divino, *ius aequissimum*, si identifica e si compenetra con il diritto canonico². Se nell’ordinamento statale vigono principi generali, come quello di legalità, della certezza del diritto, dell’uguaglianza giuridica, della divisione dei poteri, ciò non avviene per l’ordinamento ecclesiale. In quest’ultimo sistema il principio di legalità si riconosce nell’equità, che è espressione della giustizia nel caso concreto, ma anche funzionale, nella prospettiva soterica, alla necessità di evitare che il singolo cada nel peccato, circostanza questa che rappresenta anche una violazione dell’ordine pubblico della Chiesa «dove interesse individuale e interesse collettivo tendono a coincidere»³. Equità, dunque, come garanzia della legalità dell’ordinamento ecclesiale e allo stesso tempo funzionale alla realizzazione della “sinodalità permanente”, coesenziale all’espressione della collegialità (p. 48). Il tema dell’equità come sommo criterio di riferimento interpretativo, attraversa come un filo rosso gli scritti che Mons. Sciacca raccoglie in volume e sembra costituire un referente che interpella non solo la ricostruzione storica del farsi giuridico, ma anche i punti critici della più recente normativa (in tema di abusi, di rimozione dei Vescovi per ‘cause gravi’). L’A. ricorda, significativamente, che nei casi delle aporie, l’ordinamento giuridico, risultato «del combinarsi nella storia dell’iniziativa di Dio e della risposta dell’uomo»⁴ contempla il ricorso all’equità

2 S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell’economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino 1991, spec. 38 ss.

3 P. GROSSI, *Aequitas canonica*, in Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Giuffrè, Milano 2013, 223.

4 S. BERLINGÒ, *Ordinamento giuridico II) ordinamento giuridico canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXI, Ist. Enc. Treccani, Roma 1990, 4.

canonica, che sulla scorta dei principi conciliari, è «invocata quale canone ermeneutico, a colmare l'eventuale iato tra lo spirito (ed eventualmente, *si et quatenus* la lettera) di *Lumen gentium* [...]» (94).

Un ulteriore elemento tematico generale che contrassegna e definisce la speculazione dell'A. è quello relativo alla dialettica particolare/universale che, unitamente all'equità, costituisce una delle chiavi ermeneutiche dell'ordinamento canonico. Il binomio sottolinea la doverosa attenzione per il giudice, «cognitore eccellente»⁵, nei confronti del particolare, per le singole circostanze ma anche per l'aspetto concreto e l'elasticità delle regole. Tale doverosa attenzione, costituisce il baricentro dell'esercizio della giustizia nella Chiesa, anche di fronte agli effetti più negativi dell'applicazione della pena della dimissione dallo stato clericale.

L'analisi di Mons. Sciacca, alla luce dei principi della civiltà giuridica, si sofferma anche su alcune aporie, createsi nell'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, nel momento in cui la legislazione dello Stato, in nome di una più coerente distinzione tra l'ordine giuridico ecclesiale e quello vaticano, disciplina aspetti che derivano dall'attività internazionale della Santa Sede e che riguardano anche lo Stato Vaticano. L'A., con la consueta chiarezza, delinea le difficoltà di realizzazione del processo di secolarizzazione che ha interessato, in senso positivo, il sistema giudiziario rappresentando competenze e prerogative degli organi giurisdizionali vaticani, proprio a partire dalla legge 16 marzo 2020 n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano. L'avvedutezza giuridica dell'A., fa emergere tutta una serie di preoccupazioni, non solo in ordine al pericolo di un nuovo giurisdizionalismo, che andrebbe a destrutturare la tradizionale relazione tra Santa Sede e lo Stato Vaticano ma anche in relazione all'appannamento di alcuni principi funzionali come quello dell'indipendenza degli organi giudicanti, quello del giusto processo e quello, ancora più generale, della legalità del diritto, la "rule of law" dell'esperienza giuridica anglosassone (108). Quello dei principi portanti della civiltà giuridica occidentale, è un orizzonte tematico che orienta anche la prospettiva con cui si guarda alla dinamica operativa sia dell'ordinamento ecclesiale che di quello secolare. In tale ambito sembra nascere la soluzione, vero punto di fusione, rappresentata da un principio di legalità temperato e diluito – autorevole dottrina

5 P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica* in Id., *Scritti canonistici*, 239-240.

fa riferimento all'«integrazione funzionale»⁶ esistente tra i due ordinamenti – applicato ad un ordinamento come quello canonico, in cui i momenti della legalità e della legittimità, costituiscono aspetti che implementano il fine soterico generale (151-153).

Accanto a queste prospettive, per così dire, di teoria generale, alcuni tra saggi raccolti nel volume conducono il lettore a riflettere su momenti spiccatamente storico-canonistici, riguardanti alcuni aspetti connessi al tema dell'autorità del Romano Pontefice. L'A. ci restituisce lo sviluppo storico di quell'autorità vicaria, che era esercitata dall'Arciprete della Basilica di S. Pietro in Vaticano. La giurisdizione dell'Arciprete della Basilica Vaticana è analizzata, a partire dal V secolo, attraverso tutta una serie di interventi legislativi che arrivano fino all'attuale configurazione, quella delle costituzioni del capitolo della Basilica Vaticana del 1999. Allo stesso modo, l'A. affronta, non solo la consistenza storica ma anche il significato giuridico e teologico-pastorale della rinuncia del Romano Pontefice. In questo caso l'intreccio tra le ragioni giuridiche e quelle storico ecclesologiche, determina un contributo non di poco momento al dibattito che ha suscitato l'iniziativa di Benedetto XVI. La rinuncia, espressione del supremo *munus* petrino, assume una decisa connotazione pubblicistica, in quanto atto finalizzato alla salvezza del bene della Chiesa, strumento di salvezza e di realizzazione della comunione, in nome delle esigenze di giustizia e di verità. Accanto a questi aspetti, si delinea la pervasività, appena accennata, del principio sotteso al can. 1404 CIC, intimamente connesso alla dignità del primate.

Costituiscono una valida appendice al volume una serie di interventi in cui Mons. Sciacca rivela l'interesse, storico ed erudito, non solo per la storia della pietà, ma anche per i risvolti culturali di una dimensione, quella spirituale, proiettata nel Rinascimento italiano, che pone in evidenza sia la formazione di Enea Silvio Piccolomini, futuro Pio II, che la figura spirituale di un artista significativo come Pietro da Cortona. Allo stesso modo, Mons. Sciacca, con un intento metodologico che non si richiama alla semplice memorialistica, ricostruisce la figura e l'opera del Cardinale Gasparri, attraverso l'ordito formativo, unitamente al perfezionamento degli studi canonistici e al servizio reso alla Santa Sede. Conclude il volume la ricostruzione della figura e dell'opera del Cardinale Pericle Fe-

6 P.A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano, Annali di diritto vaticano*, LEV, Città del Vaticano 2016, 43

lici, come Uditore del Tribunale della Rota Romana. La ricostruzione è tutta incentrata sull'apporto giurisprudenziale reso dal Felici alla nuova impostazione dell'incapacità a consentire, della simulazione e dell'errore nella disciplina del matrimonio canonico.

In conclusione di queste brevi e non organiche osservazioni, possiamo affermare, unitamente alle considerazioni del Cardinale Kasper, contenute nella prefazione, che la lettura del volume di Mons. Sciacca, porta a riflettere sul dato fondamentale della unità e complessità, elementi peculiari della Chiesa, in quanto realtà duplice, da un lato misterica e sacramentale, ma anche gruppo umano organizzato.

Maurizio Martinelli

NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS – JOAQUIN SEDANO, *Derecho canónico en perspectiva histórica: fuentes, ciencia e instituciones*, EUNSA, Pamplona 2022, 368 pp.

La storia del diritto canonico è una disciplina relativamente recente, almeno dal punto di vista del suo insegnamento nelle facoltà di diritto canonico. La tripartizione della disciplina in *historia fontium*, *historia scientiae* e *historia institutorum*, introdotta nelle grandi sintesi di fine ottocento e ripresa già dal codice del 1917 e dalla riforma degli studi introdotta con la costituzione *Deus Scientiarum Dominus* di Pio XI (art. 27), è stata per decenni lo schema seguito sia per l'insegnamento, specialmente nelle facoltà di diritto canonico, sia dai più importanti manuali della materia, dal primo manuale del compianto cardinale Stickler fino alla *Introduzione alla storia del diritto canonico* di Brian Ferme ed alle agili e validissime *Storia delle fonti del diritto canonico* e *Storia della scienza del diritto canonico* del cardinale Peter Erdö. Più di recente, diversi e rinomati studiosi hanno preferito un approccio più unitario alla materia e basti qui citare, senza pretesa alcuna di completezza, l'ormai classico *Histoire du Droit Canonique. Eglise et Cité*, di Jean Gaudemet, l'ottimo *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, di Carlo Fantappiè, la monumentale *History of Medieval Canon Law* edita in più volumi per i tipi della Catholic University of America e diretta da Kenneth Pennington, e la recentissima *Cambridge History of Medieval Canon Law*, pubblicata nel 2022 per la curatela di Anders Winroth e John Wei. Mentre la tradizionale tripartizione permette di studiare in maniera più distinta ed analitica i tre ambiti della disciplina, si ritiene